



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari
Piazza Vittorio Emanuele II
Tel 0803902311

ORDINANZA N. 25

IL SINDACO

Autorità Sanitaria

Ai sensi dell'art. 50 comma 5, Decreto Legislativo n. 267/2000;

PRESO ATTO dell'avvio della stagione balneare 2013 e ritenuta indispensabile una azione di prevenzione e salvaguardia per l'igiene, la salute e la sicurezza pubblica;

VISTA la nota pervenuta dalla locale ASL BA Dipartimento Prevenzione il 07/05/2013 con prot 9525 con la quale segnala l'opportunità interdire alcuni tratti di costa ove la qualità microbiologica dell'acqua di balneazione potrebbe destare preoccupazione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 368 del 07/03/2013 recante la classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2013, sulla base dei campionamenti e della valutazione delle stesse effettuati dall'A.R.P.A. Puglia - D.Lgs. 116/2008, artt 7 e 8 - provincia di Bari con le relative posizioni geografiche pubblicate sul sito: www.arpa.puglia.it

VISTA l'Ordinanza Balneare del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia n. 358 del 23/04/2013.

VISTE le normative di leggi e regolamenti vigenti:

- R.D. n. 1265 del 27/07/1934 Testo Unico Leggi Sanitarie;
- Regolamento Regionale n. 5 del 03/11/1989 art. 12, Disciplina delle Fognature Pubbliche
- D.Lgs.vo n. 152 del 03/04/2006 Norme in materia Ambientale art. 83;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/02/2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D.Lgs.vo n. 116 del 30/05/2008 di Attuazione della direttiva 2006/7CE;
- Decreto Ministeriale n. 97 del 30/03/2010 Definizione dei Criteri per determinare il divieto di balneazione;

CONSIDERATO che a norma dell'art 5 del D. Lgs n. 116/2008, compete al Comune, l'adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi di fenomeni che potrebbero avere un impatto negativo sulla qualità delle acque durante la stagione estiva;

ORDINA

Con effetto immediato e nell'esclusivo interesse, dell'igiene, della salute e della sicurezza pubblica, il "DIVIETO DI BALNEAZIONE" per la stagione balneare 2013 nelle seguenti località:

1. **Cala Porto**;
2. Spiaggia libera **Località Belluogo** a mt. 500 a monte e a valle dello scarico a mare dell'impianto di depurazione delle acque;
3. Spiaggia libera **Località Cappella** a mt. 500 a monte e a valle dello scarico di emergenza dell'impianto di sollevamento della fogna nera e dello scarico pluviale;
4. **Lungomare Marina Italiana** tratto di costa compreso tra via Venturieri e Cala Crocifisso così come disposto dall'ordinanza n. 85 del 07/05/2010 per avanzato stato di erosione della costa;
5. **Torre Gavetone** per la presenza di residuali ordigni bellici;

AVVERTE

Che per la violazione della presente Ordinanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 Bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, pari a € 100,00 che potrà essere estinta con le modalità previste dalla legge 689/81 e s.m.i. salva ed impregiudicata l'azione penale ove prevista per legge se il caso costituisce grave reato.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, restano salve le disposizioni previste dall'Ordinanza di balneazione emessa dalla Regione Puglia in data 23/04/2013 n. 358.

Le Forze dell'ordine, i Responsabili della ASL BA competenti per Territorio e il Comando di Polizia Locale, sono incaricati per l'osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso entro 60 gg dalla pubblicazione dall'albo pretorio del Comune al TAR di Bari ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla predetta pubblicazione ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

A norma dell'art. 5 comma 3 della legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è il Magg. Dott. Camporeale Filomeno.

DISPONE

Di notificare la presente Ordinanza a:
Comandante Stazione Carabinieri Giovinazzo;
Comandante Guardia di Finanza;
Dirigente Ufficio Igiene Pubblica ASL-BA di Giovinazzo;
Responsabile dell'Ufficio Locale Marittimo;
Dirigente della Polizia Municipale;
Dirigente dell' Ufficio Tecnico Comunale;
Responsabile dell' Ufficio URP.

DISPONE, ALTRESÌ,

che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, on line sul sito istituzionale del comune www.comune.giovinazzo.ba.it, affissa mediante manifesti con la massima diffusione.

Giovinazzo, li 23 MAG. 2013



IL SINDACO
Tommaso DEPALMA